

**Legge federale
sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera
(Legge sulla cittadinanza, LCit)
(Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione)**

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del ...²;

visto il parere del Consiglio federale del ...³,

decreta:

I

La legge del 29 settembre 1952⁴ sulla cittadinanza è modificata come segue:

Art. 31c (nuovo)

Naturalizzazione
agevolata degli
stranieri della
terza generazione

¹ Il figlio nato da genitori stranieri può, su domanda, ottenere dalla Confederazione la naturalizzazione agevolata se:

- a. almeno uno dei nonni è nato in Svizzera oppure uno dei nonni è o è stato titolare di un diritto di dimora in Svizzera, e
- b. almeno uno dei genitori è nato in Svizzera o aveva acquistato un permesso di dimora o un permesso di domicilio in Svizzera prima di compiere il dodicesimo anno di età; e
- c. è nato in Svizzera; e
- d. è titolare di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio.

² Il figlio naturalizzato acquista la cittadinanza del Cantone e del Comune in cui è domiciliato al momento della domanda.

- 1 RS 101
- 2 FF 2010 ...
- 3 FF 2010 ...
- 4 RS 141.0

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Sarà pubblicata nel Foglio federale una volta che Popolo e Cantoni avranno approvato il decreto federale del ...⁵ concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Minoranza (Geissbühler, Bugnon, Fehr Hans, Joder, Reimann
Lukas, Miesch, Perrin, Schibli)*

Non entrare in materia

⁵ FF 2010 ...